

Codice A1715A

D.D. 31 marzo 2022, n. 275

Art. 14 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico-Venatoria" "SCURZOLENCO" (AT). Istituzione di due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo ai sensi della D.G.R. n. 18-1757 del 28/07/2020. Ricalcolo della superficie della zona cani istituita con determinazione dirigenziale n. 645 del 25.07.2013.



ATTO DD 275/A1715A/2022

DEL 31/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 14 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico-Venatoria" "SCURZOLENCO" (AT). Istituzione di due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo ai sensi della D.G.R. n. 18-1757 del 28/07/2020. Ricalcolo della superficie della zona cani istituita con determinazione dirigenziale n. 645 del 25.07.2013.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari";

vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. n. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004";

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che: "gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi".;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale

sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 23 del 6.02.2003 con la quale si è autorizzata l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Scurzolengo" di ha 576.90.71, ubicata nel Comune di Scurzolengo e ricadente nel territorio della Provincia di Asti, a favore del Sig. VIARENGO Giovanni, fino al 31.1.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 38 del 19.02.2003 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo "C", all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ha 15;

vista la determinazione dirigenziale n. 4 del 13.01.2009 con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 645 del 25.07.2013 con la quale si è autorizzato lo spostamento e l'ampliamento da ha 15 ad ha 37.10.00 della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C;

vista la determinazione dirigenziale n. 381 del 18.04.2014 con la quale si prende atto della nomina a Presidente del Consorzio nonché concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Scurzolengo" del Sig. Valter DUSIO in sostituzione del Sig. Giovanni VIARENGO dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 1324 del 19.12.2017 con la quale con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia fino al 31.01.2026;

vista la determinazione dirigenziale n. 220/2022 di presa d'atto della nomina a nuovo Concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "SCURZOLENGO" ricadente nel territorio della Provincia di Asti (AT) del Sig. GRAZIANO FULVIO, in sostituzione del dimissionario Sig. Dusio Valter;

vista l'istanza AOO A1700A, N. Prot. 00005391 del 05/03/2022 con la quale il Sig. GRAZIANO FULVIO, Concessionario dell'azienda, ha richiesto l'istituzione di due zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, con facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente una superficie di ettari 28.14.3 e 40.78.45 all'interno della summenzionata Azienda Agri-Turistico Venatoria;

dato atto che, a seguito del controllo cartografico delle zone di addestramento, allenamento e le gare dei cani da caccia, con facoltà di sparo, all'interno del perimetro aziendale si è proceduto ad un ricalcolo delle citate aree che ha comportato la restituzione al dettaglio catastale dei confini delle aree di addestramento cani individuate su una planimetria riportante i confini esterni, che si allega alla presente determinazione;

dato atto che il tecnico faunistico, per delega ricevuta dal Concessionario, ha validato con nota del 28 marzo 2022 la correttezza della cartografia elaborata dall'ufficio;

dato atto che in base alla documentazione istruttoria presentata le zone per l'addestramento e allenamento dei cani da caccia con facoltà di sparo richieste, unite a quella già autorizzata con determinazione dirigenziale n. 645 del 25.07.2013 hanno una superficie inferiore al 30% della

superficie dell'azienda stessa e sono stati prodotti i seguenti documenti come prescritti dall'articolo 3 comma 6 citata D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020:

- assenso espresso dall'assemblea consortile del Consorzio Azienda Agri-Turistico- Venatoria "SCURZOLENCO";
- planimetria di individuazione della Zona di Addestramento e allenamento cani e planimetria di inquadramento rispetto alla superficie dell'azienda;
- Regolamento dell'istituenda zona cani;

dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. 15-4621 del 04 febbraio 2022;

ritenuto pertanto, di accogliere l'istanza presentata dal Sig. GRAZIANO FULVIO che chiede l'istituzione di due zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, con facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente una superficie, ricalcolata sulla base della nuova cartografia predisposta dal Settore di ettari 29.1829 e 41.4468 all'interno della summenzionata Azienda Agri-Turistico Venatoria; per la zona cani istituita con determinazione dirigenziale n. 645 del 25.07.2013 la superficie ricalcolata passa da ettari 37.10.00 ad ettari 41,1718;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";

- D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004".

determina

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, all'interno dell'azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "SCURZOLENCO" ubicata nel Comune di Scurzolengo e ricadente nel territorio della Provincia di Asti di ha 576.90.71, ai sensi del comma 1 punto 3) lettera a) dell'articolo 14 l.r. 5/2018, l'istituzione di due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, individuate nella cartografia, allegata alla presente determinazione aventi rispettivamente una superficie di ettari 29.1829 e 41.4468;

di ricalcolare la superficie della zona cani istituita con determinazione dirigenziale n. 645 del 25.07.2013 che passa da ettari 37.10.00 ad ettari 41,1718.

Le suddetta zone sono istituite fino al 31.01.2026, data di scadenza della concessione dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992, nella l.r. 5/2018, nella D.G.R. n. n. 18-1757 del 28/7/2020, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 23 del 6.02.2003;

l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani con facoltà di sparo è necessario essere in possesso del porto d'armi, della ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale e dell'assicurazione;
- d) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani senza facoltà di sparo è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale e dell'assicurazione;
- e) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- f) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- g) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge.
- h) I confini delle zone da istituire devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali recanti la dicitura: AATV - zona addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo 3) (Art. 14 l.r. 5/2018).

Il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda agri-turistico-venatoria denominata "SCURZOLENCO" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente

individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Asti.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.


IL DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica
e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AATV_SCURZOLENCO_ZAC_C1_C2_C3.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



REGIONE PIEMONTE

TIPO	NOME	COD. AZ.
AATV	SCURZOLENGO	AT12

SUPERFICIE TOTALE	576,9071 ha
SUPERFICIE ZAC C1	41,1718 ha
SUPERFICIE ZAC C2	29,1829 ha
SUPERFICIE ZAC C3	41,4468 ha

Zone Addestramento Cani
 particelle catastali
 Area e confine Azienda
 Base Cartografica di Riferimento
 Annuale 2021 raster b/n 1:10.000

Data elaborazione 25 -03-2022

COMUNI	PROVINCIA
Castagnole Monferrato Scurzolengo	ASTI

Scala - 1:12.500

